

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale OMISSIS, promossa con citazione in appello notificata in data 6.10.15

DA

SOCIETÀ FINANZIARIA

APPELLANTE

CONTRO

MUTUATARIO

APPELLATO

OGGETTO: appello.

L'appellante ha così concluso:

*"1. in totale riforma della sentenza n. 2685/2015 del Giudice di Pace di Milano, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande spiegate dall'attore nei confronti della SOCIETÀ FINANZIARIA in primo grado e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
2. in ogni caso, condannare il MUTUATARIO al pagamento di spese e competenze di entrambi i giudizi."*

L'appellato ha così concluso:

*"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni opportuna declaratoria ed accertamento del caso e di legge,
Nel merito
rigettare l'appello proposto dalla SOCIETÀ FINANZIARIA contro l'impugnata sentenza, perché destituito di fondamento giuridico, e, conseguentemente, confermare la sentenza di condanna dell'odierna appellante.
Con integrale vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio."*

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione viene redatta, ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 octies D.L. n. 179/12, in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del Giudice depositati telematicamente.

Con atto di citazione in appello notificato in data 6.10.15 la SOCIETÀ FINANZIARIA ha appellato la sentenza n. 2685/15 pronunciata dal Giudice di pace di Milano, depositata in data 2.03.15, al fine di ottenerne la totale riforma.

L'appellante ricostruisce la vicenda oggetto del giudizio di grado affermando di aver stipulato in data 6.10.09 con l'appellato MUTUATARIO un contratto di mutuo con mandato

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò, n. 694 del 23 gennaio 2020

irrevocabile di pagamento per l'importo complessivo di euro 33.240,00, da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di euro 277,00 ciascuna.

Afferma che nel mese di febbraio del 2012 l'appellato ha chiesto l'estinzione anticipata del contratto in oggetto e che, pertanto, essa ha effettuato il conteggio della somma dovuta, specificando di aver detratto la somma di euro 2.228,28 a titolo di interessi compensativi e la somma di euro 147,20 quale ulteriore rimborso per gli oneri non maturati.

Allega, inoltre, che siffatto conteggio non è stato condiviso dal MUTUATARIO, il quale ha, dunque, presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario affinché riconoscesse il suo diritto ad ottenere la restituzione della ulteriore somma di euro 4.007,00 euro.

Deduce, altresì, che l'Arbitro Bancario Finanziario ha accolto l'istanza del MUTUATARIO, il quale ha successivamente adito il Giudice di Pace di Milano, ottenendo con la pronuncia appellata il riconoscimento di tale somma.

Ciò premesso, l'appellante deduce che il risultato del giudizio di primo grado è conseguito, in primo luogo, dall'erronea applicazione dell'art. 125 co. 2 T.U.B., nella formulazione vigente al tempo della conclusione del contratto de quo da parte del Giudice, il quale ha ricavato da tale norma il necessario utilizzo del TAEG per operare il conteggio ai fini dell'estinzione anticipata e, inoltre, non ha applicato la necessaria distinzione tra costi *cd. up front* e costi *cd. recurring*.

Afferma che la corretta applicazione dell'art. 125 comma 2 T.U.B. e della connessa delibera CICR dell'8.7.92 implica, in caso di estinzione anticipata da parte del consumatore, la restituzione dei soli oneri contrattuali non maturati, con esclusione, dunque, di commissioni finanziarie, commissioni dell'intermediario e costi assicurativi. Deduce, quale secondo motivo d'appello, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al rimborso della quota del premio assicurativo pagato dall'appellato, nonché la violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 180/1950 e la mancata applicazione dell'art. 22 della L. n. 221/2012, norme che attribuiscono la suddetta legittimazione alla società assicuratrice con cui è stato stipulato il relativo contratto.

Si è costituito in giudizio l'appellato, il quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede la conferma della sentenza di primo grado, affermando la correttezza delle argomentazioni del Giudice di pace, precedute dalla decisione di analogo contenuto dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Orbene, ritiene il Tribunale che l'appello sia da accogliere.

Per quanto concerne il primo motivo d'appello, l'appellante si duole dell'erronea interpretazione dell'art. 125 comma 2 T.U.B. da parte del Giudice di primo grado quale "supporto normativo" dell'impostazione secondo cui, al fine dell'elaborazione dei conteggi finalizzati all'estinzione del prestito al consumo, occorre operare sulla base del TAEG e non del TAN.

Ed invero, in ragione di quanto disposto da tale norma nel testo *ratione temporis* applicabile, il consumatore può estinguere il mutuo in via anticipata e senza alcuna penalità, come avvenuto nel caso di specie, e qualsiasi patto contrario è vietato.

La norma dispone, altresì, che in caso di adempimento anticipato il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR.

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò, n. 694 del 23 gennaio 2020

In ragione di ciò occorre, dunque, tenere conto -in base all'art. 161 comma 5 T.U.B.- di quanto previsto dalla delibera CICR dell'8.07.92 -già emanata proprio in attuazione dell'art. 21 comma 10 della L. n. 142/92, che sancisce il diritto del consumatore all'equa riduzione del corrispettivo del credito in caso di adempimento anticipato-, la quale esplicita le modalità per la determinazione dell'equa riduzione del costo del credito ottenuto.

L'art. 3 della predetta delibera CICR precisa, in particolare, che la facoltà di estinzione anticipata si esercita mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri "oneri maturati fino a quel momento" e, se previsto dal contratto, di un compenso non superiore all'uno per cento del capitale residuo.

In ragione di quanto stabilito dalla delibera CICR, il MUTUATARIO è tenuto, quindi, alla corresponsione del capitale e degli interessi, nonché degli altri oneri maturati sino a quel momento.

Sono, quindi, per contro esclusi -e devono essere rimborsati- gli oneri non ancora maturati.

La delibera CICR differenzia, quindi, gli oneri maturati fino all'estinzione anticipata e gli oneri non maturati, introducendo così la distinzione tra quelli che nella pratica commerciale vengono oggi chiamati i costi *up front* e i costi *recurring*.

I costi *up front* corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento, come la gestione della pratica o l'istruttoria, i quali sono relativi ad attività che esauriscono la loro funzione prima o contestualmente alla stipula del contratto e prescindono dalla durata del rapporto di credito; cosicché non sono rimborsabili.

I costi *recurring*, quali ad esempio gli esborsi che la finanziaria dovrà sostenere periodicamente per prelevare la quota dello stipendio o della pensione ovvero le polizze vita, sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono rimborsabili, seppur limitatamente all'arco temporale tra la data di estinzione anticipata del finanziamento e la scadenza naturale del finanziamento stesso.

Nella fattispecie in esame risulta proprio dal programma contrattuale sottoscritto dalle parti che esse hanno espressamente stabilito all'art. 1 C del contratto (v. doc. n. 6 fasc. primo grado appellante), distinguendo in maniera chiara i vari oneri e costi (v. "lett. a), b) c) e d)" del contratto), che in caso di estinzione anticipata del prestito gli importi a titolo di commissione finanziaria, gli oneri erariali, le spese di istruttoria e i premi relativi alla polizza di assicurazione non saranno rimborsati e che il mutuatario godrà esclusivamente dello scomputo degli interessi indicati in contratto (TAN) per il periodo di rateazione non fruito.

Pertanto, risulta che l'appellante ha calcolato, in conformità alle pattuizioni contrattuali, quale riduzione del costo complessivo del finanziamento l'importo di euro 2.228,28 a titolo di interessi e l'importo di euro 147,20 a titolo di rimborso per estinzione anticipata e che erroneamente il Giudice di primo grado ha riconosciuto essere dovuti al MUTUATARIO ulteriori importi.

Il primo motivo d'appello è fondato e, dunque, meritevole di accoglimento.

E', invece, infondato il secondo motivo d'appello.

L'art. 22 della L. n. 221/12 non può essere applicato al caso di specie in quanto la legge è entrata in vigore in data 19.12.12 e il mutuo oggetto della controversia era già stato estinto in data 31.03.12.

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò, n. 694 del 23 gennaio 2020

Peraltro, come già detto, dal regolamento contrattuale (v. doc. n. 6 fase. primo grado appellante) risulta che tra gli oneri per cui è stata esclusa la restituzione in caso di estinzione anticipata è espressamente indicato dalle parti anche il premio assicurativo. Essendo fondato, va accolto l'appello proposto e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 2685/15 pronunciata dal Giudice di pace di Milano, depositata in data 2.03.15, va rigettata la domanda proposta dal MUTUATARIO.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'appellato va condannato a rimborsare all'appellante, in riferimento ai due gradi di giudizio, le spese come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

-accoglie l'appello proposto alla SOCIETÀ FINANZIARIA e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 2685/15 pronunciata dal Giudice di pace di Milano, depositata in data 2.03.15,

-rigetta la domanda proposta da MUTUATARIO;

-condanna MUTUATARIO a rimborsare alla SOCIETÀ FINANZIARIA le spese di giudizio che si liquidano con riferimento al giudizio di primo grado nella somma di euro 900,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge, ed inoltre con riferimento al presente giudizio nella somma complessiva di euro 1.794,00, di cui euro 1.620,00 per compenso ed euro 174,00 per spese, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.

Milano, 23.01.2020

Il Giudice
dott. Guido Macripò

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*